

## **ALLEGATO 2**

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI  
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE (BCAA) E AMBIENTALI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

## **Definizioni**

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a. “norma”: l’insieme degli standard come definiti dall’allagato 2 alla presente delibera e riconducibili agli obiettivi definiti dall’allegato III del Reg. (CE) n 73/09
- b. “standard” le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all’allegato III del Reg. (CE) n 73/09 così come definite dalla presente Delibera.
- c. “autorità di controllo competente”: l’Organismo Pagatore ai sensi dell’articolo 48 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1122/09;
- d. “ente di controllo specializzato”: l’organo di controllo ai sensi dell’articolo 48 paragrafo 1 comma 1 del regolamento (CE) 1122/09, delegato dall’Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- e. “azienda”: l’insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all’articolo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 73/09;
- f. “superficie agricola” qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti così come definiti all’articolo 2 lettera h) del regolamento (CE) n. 73/09.

## **Ambito di applicazione**

Le disposizioni al presente allegato alla delibera si applicano ai beneficiari:

- a) ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all’art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- c) ai beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;
- d) alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo (secondo quanto stabilito dalla Strategia nazionale 2009-2013 approvata con D.M 3417 del 25/09/2009) a norma dell’art. 103 quater del Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i.

Ai sensi del D.M n 30125 del 22/12/2009 le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione degli standard, sono di seguito indicate:

- a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09
- b) superfici non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- c) pascolo permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09;
- d) oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- e) vigneti, come individuati ai sensi dell’articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.i, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

f) qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione ai sensi articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i o ,infine, nell'ambito dei pagamenti agroambientali nell'ambito dei programmi operativi ai sensi dell'art. 103 quater di ques'ultimo regolamento.

**Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

**NORMA 1.: Misure per la protezione del suolo**

**Standard 1.1 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche**

**Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n 30125 del 22/12/2009;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M n 30125 del 22/12/2009.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'art.4, comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede in relazione all'impegno a) la realizzare di solchi acquai temporanei aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) avere un andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento,
- 2) avere distanza tra loro non superiore ad 80 metri;
- 3) essere realizzati in concomitanza delle semine.

Impegni alternativi all'impegno a):

- realizzazione fasce inerbite di larghezza non inferiore a metri 5 realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza ad una distanza non superiore a m 60 o altri interventi conservativi equivalenti finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

Per l'impegno b):  
è vietato effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c):  
è obbligo la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

### **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione (fogli di mappa di cui all'allegato 3 della D.G.R. n. 949/2007).  
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE EE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

<b>Standard 1.2 Copertura minima del suolo</b>
--

### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n 30125 del 22/12/2009;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M 10346 del 13/05/2011), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n 30125 del 22/12/2009.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di

sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
- o assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - o o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In relazione a quanto previsto dall'impegno b), a norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti gli impegni previsti sono:

- assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio;
- per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

## **Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. Tale deroga è applicabile nelle seguenti zone:

*Isola d'Elba: comuni di Portoferraio, Capoliveri, Rio nell'Elba, Porto Azzurro e Rio Marina, Isola di Pianosa, isola di Capraia, isola del Giglio, Isola di Monte Cristo e isola di Giannutri, Costa grossetana: comuni di Grosseto, Piombino, Follonica, Castiglion della Pescaia, Orbetello, Campagnatico, Magliano in Toscana, Caparbio, Scarlino e Monte Argentario.*

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

<b>Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamento</b>
--

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 è vietato l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

**Deroghe**

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili fatte salve indicazioni di specifiche normative.

**Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

**NORMA 2.: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo**

### **Standard 2.1 Gestione delle stoppie**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

#### **Descrizione dello standard e degli impegni:**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione delle stoppie.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 e tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti, il presente standard prevede il seguente impegno:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie.

#### **Deroghe:**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

### **Standard 2.2: avvicendamento delle colture**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

#### **Descrizione dello standard e degli impegni:**

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il presente standard prevede la durata massima della monosuccessione pari a cinque anni per i seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite:sovescio, letamazione o altro intervento di fertilizzazione organica.

### **Deroghe**

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo di deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

**Obiettivo 3 STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

**NORMA 3. Misure per la protezione della struttura del suolo**

**Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine**

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 ed in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti prevede i seguenti impegni:

- l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera");
- modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

**Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

**NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat**

**Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente**

**Ambito di applicazione:** Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c).

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE)1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

**Deroghe**

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

**Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli**

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici come definite alla lettera f,) ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del D.M 30125 del 22/12/2009.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle

infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 lo standard prevede i seguenti impegni:

- l'esecuzione di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi tra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; in assenza di dichiarazione dell'agricoltore tale periodo decorre dal 15 febbraio;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno. In assenza di dichiarazione dell'agricoltore tale periodo decorre dal 15 marzo.

Le fasce parafuoco realizzate nei terreni agricoli e posti al confine con superfici forestali devono essere soggette a sfalci e/o lavorazioni del terreno prima del periodo a rischio per gli incendi boschivi come definito dall'art. 61 del DPGR n 48/R dell'8/08/2003.

### **Deroghe**

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

<b>Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative</b>
--

**Ambito di applicazione:** oliveti (superfici di cui alla lettera d) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 lo standard prevede i seguenti impegni:

- per gli oliveti lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

1. potature almeno una volta ogni 5 anni;
  2. eliminazione, almeno una volta ogni tre anni, dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;
  3. spollonatura degli olivi, almeno una volta ogni tre anni.
- per i vigneti lettera e) articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.
    1. potatura invernale del vigneto entro il 30 maggio di ciascun anno;
    2. eliminazione, almeno una volta ogni tre anni, dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

### **Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.
3. Per i terreni ad oliveto compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali purchè in presenza di un sesto di impianto non regolare o non riconoscibile, effettuato prima del 1980, ed in presenza di animali, anche selvatici, al pascolo e con una non eccessiva presenza di essenze secondaria rispetto all'olivo che resta la principale essenza.

<b>Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</b>
---

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- b) la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari. (Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Per filare si intende un andamento lineare o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati);

### **Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di elementi arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianososi (ad es. rovo).

#### **Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 22/12/2009.

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

#### **Deroghe**

E' ammessa la deroga in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base all'art. 28 della legge regionale 23/2000 "istituzione della anagrafe regionale delle aziende agricole norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura" previa comunicazione al Comune da inoltrarsi almeno 30 giorni prima del taglio e dell'estirpazione ai fini della verifica da parte del Comune della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e con i vincoli di tutela del paesaggio.

#### **Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**

**Ambito di applicazione:** pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 lo standard prevede il seguenti impegno:

a) rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie a pascolo permanente; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Per le superficie a prato permanente e prato pascolo in alternativa al pascolamento è considerata regime adeguato la pratica di almeno uno sfalcio all'anno.

### **Deroghe**

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

**OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**

**NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque**

**Standard 5.1:** Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M n. 30125 del 22/12/2009.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure per la derivazione di acque pubbliche tramite la concessione o licenza di attingimento quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

A norma dell'articolo 4 comma 1 del D.M n.10346 del 13/05/2011 lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) il possesso della concessione o licenza di attingimento rilasciata dalla Provincia per il prelievo di acque sotterranee tramite pozzi e prelievo di acque sorgive e delle acque superficiali;
- b) rispetto, ove previsto, del relativo disciplinare di concessione redatto dalla Provincia competente per la concessione.

**Standard 5.2:** Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del decreto 30125/2009 e s.m.e i.

Decreto 7 April 2006.  
D.lgs 152/2006 e s.m. e i.  
D.M. 16/06/2008 n.131.  
Decreto 17 luglio 2009.  
D.M. 8/11/2010 n.260.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

- il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica su terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali . Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieto di fertilizzazioni

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corpi idrici superficiali interni individuati dalla D.G.RT 937/2012 ("tipizzati") in attuazione del dlgs 152/2006 parte terza allegato 1 e 3.

Si intende rispettato il divieto di fertilizzazione inorganica con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata<sup>1</sup> o biologica<sup>2</sup>. Nel caso in cui , in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata<sup>3</sup> o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal DPGR 46/2008, art. 36 quinquies lettera a) ossia 10 m.; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal DPGR 46/2008 art. 36 sexies lettera b) ossia 10 m. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata una unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche dell'atto A 4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. viene considerata un'unica infrazione.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati dalla D.G.RT 847/2013 ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita deve essere pari a 5 metri.

L'ampiezza della fascia inerbita può variare in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali **monitorati** di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico ottimo/elevato, buono, sufficiente, scarso/scadente e pessimo/cattivo.
- stato chimico buono, non buono.

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado ottimo/elevato e lo stato chimico sia buono o non definito.

<sup>1</sup> Rispetto dei disciplinari di produzione integrata di cui alla L.R. 25/99 nell'ambito dei PSR o del sistema del Marchio agriqualità

<sup>2</sup> Regolamento CE n.834/2007


<sup>3</sup>

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo superficiale interessato sia di grado sufficiente o buono e lo stato chimico sia buono o non definito, o nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia buono.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade asfaltate, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

*Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

*Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua*.

## **Deroghe**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.
- c) Oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto,
- d) Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) art.3 comma 6 del presente decreto.

**Standard 5.3** Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

## **Recepimento nazionale:**

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

## **Recepimento regionale:**

- **D.C.R. n.6 del 25.01.05 BURT n.9 del 02/03/05**

*Approvazione del Piano di Tutela delle acque – art. 44 D.Lgs 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati solventi provenienti da fonti agricole).*

- **L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n.17 del 07/06/2006 e successive modifiche ed integrazioni.**

*"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".*

- **D.P.G.R. n 46/R del 8.09.2008 e successive modifiche ed integrazioni.**

*Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.*

## **Descrizione degli impegni**

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall’applicazione del presente standard sono riferiti a:

– obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri, batterie esauste e fitosanitari al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

– obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti su indicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).